

14 SET, 2021

AULA 'A'

ESENTE PRESENZA ESENTE DALL'ESENTE DIRITTI



24701/21

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

R.G.N. 23356/2017

Cron. 24701

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GUIDO RAIMONDI - Presidente - Ud. 20/04/2021
- Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Consigliere - PU
- Dott. GUGLIELMO CINQUE - Consigliere -
- Dott. FABRIZIO AMENDOLA - Consigliere -
- Dott. ELENA BOGHETICH - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 23356-2017 proposto da:

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO (già Provincia Regionale di Agrigento), in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in (omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) , rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis) ;



2021

1434

- **ricorrente principale** -

contro

- I.N.P.G.I. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI GIOVANNI AMENDOLA, in persona

del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in (omissis)
(omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis)
(omissis), che lo rappresenta e difende;

- (omissis), Sindacato
Unitario dei Giornalisti Siciliani, aderente alla
(omissis) ((omissis)), in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in (omissis),
presso lo studio dell'avvocato (omissis),
rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis)
(omissis);

- controricorrenti -

nonchè contro

(omissis), domiciliato in (omissis)
presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis)
(omissis);

controricorrente - ricorrente incidentale -

avverso la sentenza n. 531/2017 della CORTE D'APPELLO
di PALERMO, depositata il 07/07/2017 R.G.N. 693/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/04/2021 dal Consigliere Dott. ELENA
BOGHETICH;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. MARIO FRESA visto l'art. 23, comma 8 bis del

D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con
modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha
depositato conclusioni scritte.

G

SVOLGIMENTO DI FATTO

1. Con sentenza n. 531 del 7/7/2017 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Agrigento, ha condannato (omissis), dipendente della Provincia regionale di Agrigento con mansioni di giornalista presso l'ufficio stampa dell'ente territoriale, alla restituzione alla Provincia delle differenze retributive sussistenti tra la qualifica di Capo redattore (indebitamente attribuita) e quella di Redattore (corrispondente alle mansioni effettivamente svolte) per il periodo 1/1/2005 - 31/12/2009, con interessi legali decorrenti dalla messa in mora (17/10/2011).

2. La Corte di Appello di Palermo, per quel che interessa, ha ritenuto, in applicazione dell'accordo collettivo regionale 24/10/2007, che il corretto inquadramento del lavoratore era quello di Redattore ordinario, non essendo stato dimostrato lo svolgimento di alcuna attività di coordinamento di uffici implicante l'inquadramento nella superiore qualifica richiesta.

3. Il Libero Consorzio comunale di Agrigento (già Provincia regionale di Agrigento) chiede la cassazione di questa sentenza affidandosi a tre motivi. Il (omissis) resiste con controricorso e propone due motivi di ricorso incidentale, uno di questi condizionato all'accoglimento del ricorso principale. L'INPGI e l' (omissis) resistono con distinti controricorsi. Tutte le parti hanno depositato memoria.

4. Il procedimento è regolato dall'art. 23, comma 8-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, secondo cui "Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica a norma degli articoli 374, 375, ultimo comma, e 379 del codice di procedura civile, la corte di cassazione procede in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale". Né i difensori delle parti, né il Procuratore Generale hanno fatto richiesta di discussione orale.

5. Il P.G. ha rassegnato le proprie conclusioni scritte, chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con i primi due motivi il Libero Consorzio comunale ricorrente denuncia - in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - violazione e falsa applicazione dell'accordo collettivo regionale di lavoro del 24.10.2007 (pubblicato sulla GURS n. 54 del 16.11.2007) nonché dell'art. 12 delle preleggi al c.c., dell'art. 1362 c.c. e degli artt. 1, 2, comma 3, 40, 46 del d.lgs. n. 165 del 2001: la Corte territoriale ha, correttamente, ritenuto che - a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 189/2007 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 58 L.r.Sicilia n. 33 del 1996, dell'art. 16, comma 2, L.r. Sicilia n. 8 del 2000, dell'art. 127, comma 2, L.r.Sicilia n. 2 del 2002 tutte concernenti l'inquadramento e la retribuzione dei componenti degli uffici stampa degli enti locali - il trattamento economico dei dipendenti pubblici deve essere

disciplinato dalla contrattazione collettiva (e non dalla legge), ma, richiamando l'accordo collettivo stipulato il 24.10.2007 presso l'Assessorato regionale alla Presidenza (che rinvia al contratto collettivo dei giornalisti), ha trascurato che l'applicazione delle disposizioni in esso contenute è subordinata - dal medesimo accordo 24.10.2007 - alla stipula di contratti integrativi aziendali quadriennali, contratti mai sottoscritti. L'applicazione dell'accordo regionale del 24.10.2007, che non può essere considerato un contratto di natura integrativa, compromette, inoltre, l'autonomia dell'ente datoriale, privando l'ente locale di avvalersi dell'assistenza dell'ARAN.

2. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia - in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 9, del CCNQ 11.6.2007 e 45 d.lgs. n. 165 del 2001, dovendo applicarsi, agli addetti agli uffici stampa, il contratto collettivo del comparto Regioni-Autonomie locali (essendo, le Province, ricomprese in tale comparto), mentre l'accordo 24.10.2007 elude sia la sentenza della Corte Costituzionale n. 189/2007 (che ha escluso l'applicabilità del contratto collettivo nazionale dei giornalisti agli addetti all'ufficio stampa degli enti locali) sia le disposizioni del T.U. n. 165 (che ha demandato la materia ai contratti collettivi, da stipularsi secondo le procedure previste dallo stesso T.U.).

3. Con ricorso incidentale il ^(omissis) denuncia - in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c. - violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 36 Cost., 2126 e 2129 cod.civ., 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 nonché omessa insufficiente motivazione avendo, la Corte territoriale, condannato il lavoratore alla restituzione delle somme percepite pur avendo, lo stesso, regolarmente eseguito la prestazione, retribuzione corrispondente alla qualità e quantità dell'attività prestata.

4. Con ricorso incidentale condizionato il ^(omissis) ha insistito nel riconoscimento della superiore qualifica dirigenziale o, subordinatamente, D3 e nella riforma della condanna al pagamento delle differenze retributive, in considerazione delle mansioni effettivamente svolte.

5. Il ricorso principale è inammissibile.

Invero, il ricorso, quanto al capo della sentenza che ha ritenuto l'applicabilità del contratto regionale 24.10.2007, denuncia ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione del contratto stesso, facendo formale richiamo (solamente nella rubrica del primo motivo) ai criteri legali di ermeneutica contrattuale (senza alcuna precisazione, nell'ambito dei motivi, degli errori interpretativi effettuati dal giudice di merito), sicché deve essere ritenuto inammissibile, con la conseguenza che divengono non scrutinabili anche le ulteriori censure che attengono alla pronuncia di mancata efficacia del contratto.

6. Nel caso di specie, tutti i motivi con i quali si denuncia ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., sotto vari aspetti, l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel ritenere applicabile il contratto

regionale 24.102007 sono inammissibili in quanto ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 e del richiamato art. 360 n. 3 cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, la denuncia della violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammessa solo con riferimento a quelli di carattere nazionale, con la conseguenza che l'esegesi del contratto collettivo di ambito territoriale è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o per vizi della motivazione, nei limiti in cui questi rilevano secondo la normativa processuale applicabile *ratione temporis* (cfr. Cass. nn. 56 e 85 del 2018 che richiamano Cass. n. 17716 del 2016, Cass. 7671 del 2016, che ha escluso l'applicabilità dell'art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. al CCRL per il personale dirigenziale della Regione Sardegna, Cass. n. 24865 del 2005 che ha ritenuto inapplicabile la disciplina dettata dal d.lgs. n. 165/2001 per i contratti nazionali ai contratti stipulati dalle province e dalle Regioni a Statuto speciale; da ultimo, cfr. Cass. n. 33399 del 2019).

In altri termini, poiché per i contratti regionali non opera l'assimilazione sul piano processuale alla norma di diritto, prevista dai richiamati art. 63 d.lgs. n. 165/2001 e 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli stessi vale il principio generale secondo cui l'accertamento della volontà delle parti trasfusa nel negozio si traduce in un'indagine di fatto affidata al giudice del merito e pertanto in sede di legittimità il ricorrente per censurare validamente l'interpretazione delle disposizioni contrattuali è tenuto ad individuare le regole legali in tesi violate, mediante specifica indicazione delle norme e dei principi in esse contenuti, ed a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito si sia discostato dai canoni di ermeneutica.

Il contratto regionale avrebbe dovuto essere riprodotto nel ricorso e, inoltre, doveva essere a questo allegato, in applicazione del principio reiteratamente affermato da questa Corte secondo cui l'esenzione dall'onere di depositare il contratto collettivo del settore pubblico su cui il ricorso si fonda deve intendersi limitata ai contratti nazionali, con esclusione di quelli integrativi e/o di ambito territoriale, atteso che questi ultimi, attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, se pure parametrati al territorio nazionale in ragione dell'amministrazione interessata, hanno una dimensione di carattere decentrato rispetto al comparto e per essi non è previsto, a differenza dei contratti collettivi nazionali, il particolare regime di pubblicità di cui all'art. 47, ottavo comma, del d.lgs. n. 165 del 2001. (Cass. nn. 5745 del 2014, 19227 del 2011, 8231 del 2011, 28859 del 2009).

La riproduzione nel ricorso del solo comma 3 dell' art.2 del richiamato contratto regionale 24.10.2007 non può ritenersi sufficiente ai sensi dell'art. 366 c.p.c., comma 2, n. 6, e dell' art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4. c.p.c., in quanto la riproduzione parziale della clausola contrattuale, che il ricorrente assume violata dalla Corte territoriale, non solo è incompatibile con i principi generali dell'ordinamento e con i criteri di fondo dell'intervento legislativo di cui al citato D.Lgs.

n. 40 del 2006, intesi a potenziare la funzione normofilattica della Corte di Cassazione, ma contrasta anche con i canoni di ermeneutica contrattuale dettati dall'art. 1362 cod.civ. e sgg., e, particolare, con la regola prevista dall'art. 1363.cod.civ., atteso che la mancanza del testo integrale del contratto collettivo non consente di escludere che in altre parti dello stesso vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l'interpretazione esaustiva della questione che interessa (Cass. nn. 15495 del 2009; 27876 del 2009; 28306 del 2009; 2742 del 2010; 3459 del 2010; 3894 del 2010; 4373 del 2010; 6732 del 1010).

7. Il ricorso incidentale non è fondato.

Nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, questa Corte ha affermato che, in base ai principi di perequazione retributiva - ricavabili dal combinato disposto dell'art. 3 Cost., comma 1, e art. 36 Cost., comma 1, e dalla normativa in materia di pubblico impiego (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 che ha recepito il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 29 come sostituito dal D.Lgs. n. 546 del 1993, art. 23 - nonché di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione pubblica (art. 97 Cost., comma 2), una eventuale progressione economica deve tradursi nel correlato maggior valore professionale della prestazione richiedibile, e quindi in un risultato del quale l'amministrazione possa effettivamente valersi, il quale solo giustifica un incremento patrimoniale (cfr. da ultimo Cass. n. 21523 del 2018).

8. Pertanto, solamente l'utilizzo delle maggiori e più complesse capacità professionali da parte dell'ente pubblico rende irripetibili le somme corrisposte durante il periodo di riconoscimento del livello superiore di professionalità, e ciò in considerazione del lavoro effettivamente prestato, in applicazione dell'art. 2126 cod.civ. (e, tramite detta disposizione, dell'art. 36 Cost.), da reputarsi compatibile con il regime del lavoro pubblico contrattualizzato (Cass. nn. 22287/2014, 11248/2012, 10759/2009).

9. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha rilevato che il ^(omissis) è stato, dapprima, inquadrato nel livello professionale di Capo redattore, profilo successivamente revocato con delibera di Giunta n. 87/2009 (su impulso e direttiva della Procura della Corte dei Conti, come espone lo stesso ricorrente in via incidentale), con conseguente inquadramento, sin dall'origine, nel livello retributivo di Redattore, ed ha accertato che quest'ultimo era il profilo corrispondente alle mansioni effettivamente disimpegnate, non avendo - lo stesso - "mai svolto alcuna attività di coordinamento di uffici, limitandosi, invece, a curare, al pari degli altri due colleghi addetti all'ufficio stampa, l'attività informativa interna ed esterna dell'ente, la predisposizione e l'invio alle testate giornalistiche di comunicati stampa, la loro pubblicazione nel sito della Provincia e nelle pagine di ^(omissis) i, la realizzazione della ^(omissis) , l'organizzazione di conferenze stampa, la documentazione dell'attività degli organi dell'ente", con conseguente insussistenza del diritto a percepire la retribuzione del livello superiore.

10. La sentenza impugnata è, dunque, conforme ai principi di diritto sopra richiamati, ai quali il Collegio intende dare continuità, sicché non sussiste il denunciato vizio di violazione di legge, non essendo, inoltre, pertinente il richiamo degli orientamenti di giurisprudenza elaborati dalla giustizia amministrativa che concernono i dipendenti disciplinati da un regime di diritto pubblico (orientamenti che, peraltro, ribadiscono il principio della corrispondenza della retribuzione alle mansioni effettivamente svolte).

11. il ricorso è, poi, inammissibile nella parte in cui, seppur genericamente, censura l'accertamento di fatto inerente lo svolgimento di mansioni riconducibili al livello superiore di professionalità né vi è spazio per il denunciato vizio motivazionale, atteso che l'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012 n. 134 (applicabile nella fattispecie in quanto la sentenza è stata pubblicata mediante lettura all'udienza del 4/10/2012) è invocabile nella sola ipotesi in cui sia stato omesso l'esame «di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.» (Cass. S.U. n. 8053/2014).

12. La censura, non formulata nel rispetto delle condizioni sopra indicate, si risolve in una critica alla valutazione delle risultanze istruttorie e sollecita un giudizio di fatto non consentito alla Corte di legittimità.

13. Infine, il ricorso incidentale condizionato è assorbito, considerato il rigetto del ricorso principale.

14. In conclusione, entrambi i ricorsi vanno rigettati e le spese di lite sono ----- compensate tra Libero consorzio e (omissis); Libero consorzio --- va condannato a rifondere le spese di lite a INPGI e (omissis)

15. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, principale ed incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ove dovuto - per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

La declaratoria concerne altresì il Libero Consorzio comunale, posto che, in tema di spese processuali, gli enti territoriali (nella specie, il Comune) non sono ammessi alla prenotazione a debito del contributo unificato ex art. 158 del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di tributo erariale e non locale e non essendo i detti enti "altra amministrazione pubblica", diversa dall'amministrazione dello Stato, ammessa, da specifiche norme di legge, alla detta prenotazione in forza dell'estensione operata dall'art. 3, lett. q), del citato decreto (Cass. n. 23879 del 2020).


P.Q.M.

La Corte rigetta entrambi i ricorsi e compensa integralmente le spese di lite tra Libero Consorzio di Agrigento e (omissis) ; condanna il Libero Consorzio di Agrigento a pagare le spese del presente giudizio di legittimità a INPGI e all' (omissis) , spese che liquida, in favore di ciascun controricorrente, in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 aprile 2021.

Il Consigliere estensore
dott.ssa Elena Boghetich



Il Presidente
dott. Guido Raimondi



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Pia Ciccolia

Il Funzionario Giudiziario
Depositato in Cancelleria
oggi, **17 4 SET, 2021**
Il Funzionario Giudiziario

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Pia Ciccolia